

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 399</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

*Presentata il 7 settembre 1976*

Norme transitorie per la immissione in ruolo del personale ospedaliero amministrativo paramedico e tecnico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel provvedimento di legge 18 aprile 1975, n. 148, concernente « disposizioni per l'assunzione del personale ospedaliero », non si è ritenuto opportuno inserire analoghe norme per il personale paramedico, amministrativo e tecnico di un certo livello che si trovasse in particolari condizioni anomale.

Tale discriminazione appare incomprensibile se si considera la enorme differenza e la mancanza di adeguata saldatura che sussiste tra il regime precedente e quello susseguente alla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Prima della entrata in vigore di tale legge, al personale amministrativo fino ai massimi gradi non era richiesto titolo di laurea ed a quello delle carriere direttive nemmeno il diploma di scuola media superiore. Nella situazione che si è determinata con la improvvisa obbligatorietà di lauree e diplomi ad ogni livello, molti ospedali non hanno potuto adeguare gli organici alle nuove normative, anche per non perdere od estromettere personale, che aveva svolto lodevolmente le funzioni, e che era dotato di una esperienza pratica di un notevole valore.

In taluni casi, anche in vacanza di posti, gli enti ospedalieri si sono trovati con gli

organici bloccati e qualifiche arretrate, che non permettevano di fatto una scelta valida su di una vasta rosa di partecipanti ai concorsi.

Tale condizione ha soprattutto colpito gli ospedali minori di provincia, che non hanno reperito laureati o diplomati disposti a concorrere in posizioni non corrispondenti alle loro giustificate aspirazioni. E la legge n. 386, con il blocco degli organici, ha reso ancora più difficile ogni situazione contingente.

È vero che il contratto unico di lavoro degli ospedalieri prevede, dopo un certo tempo, per il personale in posizione anomala, il trattamento economico corrispondente alle funzioni esercitate; ma è pur anche vero che sarebbe doveroso provvedere a sanare lo stato giuridico, onde evitare di dover poi retrocedere ad un certo momento tale personale a funzioni inferiori a quelle svolte laddove lo sblocco degli organici crei posti corrispondenti alle funzioni ed imponga di coprirli con personale fornito dei titoli « teorici » previsti dalla legge.

Mi onoro, quindi, di proporre ai colleghi il seguente articolo unico.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

Il personale ospedaliero amministrativo, paramedico e tecnico in servizio da almeno 6 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge ha diritto alla nomina diretta in ruolo, ove sia in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi della rispettiva qualifica.

Il personale amministrativo, paramedico e tecnico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti da almeno 3 anni servizio nel medesimo ente ospedaliero, ha diritto ad essere nominato in ruolo, previo concorso riservato per posti corrispondenti alle funzioni effettivamente esercitate da almeno 6 mesi alla data della entrata in vigore della presente legge, anche in carenza del titolo di studio richiesto.

A tale fine le amministrazioni ospedaliere sono tenute ad adeguare i corrispondenti organici ed a trasformare in posti corrispondenti alle nuove qualifiche quelli già esistenti e disponibili.